

I 740 - COMUNE DI CASALMAGGIORE-GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS

Provvedimento n. 22414

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'11 maggio 2011;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTI gli articoli 2 della legge n. 287/90 e 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (di seguito, anche articolo 101 del TFUE);

VISTO l'articolo 54 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (ora articoli 101 e 102 del TFUE);

VISTO il proprio provvedimento del 2 marzo 2011, con il quale è stata avviata un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società E.On Rete S.r.l. (di seguito, E.On Rete) e Linea Distribuzione S.r.l. (di seguito, LD) per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 101 TFUE o dell'articolo 2 della legge n. 287/90;

VISTI gli elementi, i documenti e le informazioni acquisite in sede ispettiva e, in particolare, un'e-mail trasmessa in data 5 agosto 2010 da E.On Rete e E.On Italia, nonché un documento trasmesso da Linea Group Holding S.r.l. (di seguito, anche LGH) a LD, in allegato ad un'e-mail del 21 marzo 2010, dai quali emerge il coinvolgimento di E.On Italia ed LGH nella definizione della strategia di partecipazione alla gara bandita dal Comune di Casalmaggiore;

CONSIDERATO che il capitale sociale di LD è detenuto per una quota del 90,35% dalla società Linea Group Holding S.r.l. (di seguito, LGH) e che al momento in cui LD ed E.On Rete hanno deciso di costituire l'ATI (agosto 2010) il capitale sociale di E.On Rete era interamente detenuto da E.On Italia S.p.A. (di seguito, E.On Italia);

RITENUTO che dalla documentazione acquisita nel corso del procedimento risulta emergere che all'intesa oggetto di istruttoria avrebbero partecipato anche le società LGH e E.On Italia;

RITENUTO che la documentazione in atti lascia quindi presupporre l'esistenza tra E.On Rete, E.On Italia, LD e LGH di un'intesa restrittiva della concorrenza, in violazione dell'articolo 101 del TFUE o 2 della legge n. 287/90, realizzata attraverso la costituzione di un'ATI, ai fini della partecipazione alla gara indetta dal Comune di Casalmaggiore per il riaffidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;

RITENUTO, pertanto, di estendere l'istruttoria anche alle società E.On Italia S.p.A. e Linea Group Holding S.r.l.;

DELIBERA

a) di estendere il procedimento avviato in data 2 marzo 2011 nei confronti anche delle società E.On Italia S.p.A. e Linea Group Holding S.r.l.;

b) che il responsabile del procedimento è la Dottoressa Barbara Fattorini;

c) la fissazione del termine di giorni trenta decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione "Energia" della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Energia della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai rappresentanti legali delle parti, nonché da persona da essi delegata.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà